

Cass. pen. Sez. III, (ud. 03-10-2006) 05-12-2006, n. 39952

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. SENSI Maria Silvia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., n. (OMISSIS);

I.P., n. (OMISSIS); N. S., n. (OMISSIS); L.S., n. (OMISSIS); R.M., n. (OMISSIS), e T.G., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24 giugno 2005 della Corte d'appello di Brescia;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso del T. e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;

Udito l'avv. Villini Angelo per il ricorrente T. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

la Corte osserva:

Svolgimento del processo

1. A seguito delle indagini che hanno dato origine al presente processo - che dalla denominazione inizialmente attribuita dalla Polizia Giudiziaria è stato intitolato "(OMISSIS)" e che si sono poggiate sostanzialmente sulle dichiarazioni rese da tale P.C., coinvolgenti altri soggetti di provenienza rumena, quali i fratelli E., C.S. e M.L., in quanto destinatari delle accuse relative all'intraneità attiva rispetto a sistematiche attività di sfruttamento della prostituzione di ragazze

dell'Est Europa e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da tale zone geografica - venivano formulati i titoli di accusa configurati dai capi 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, a, b, c, d, A, B, ed un ultimo capo ascritto al solo B. (complessivamente quattordici capi di imputazione).

Più in dettaglio le imputazioni sono state le seguenti.

1.1. B.A., E.A., I.P., B.A., N.S., D.G., D.N. P. e G.V.C. e altri erano imputati (capo 1 della rubrica) del delitto previsto e punito dall'art. 99 c.p., art. 416 c.p., commi 1, 2 e 3, per essersi associati tra di loro e con altre persone non meglio identificate tra cui tale L., I., M., al fine di commettere più delitti di cui alla L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 10, commi 1 e 3, convertito con modifiche nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1 e 3 e 5, nonché più delitti di quelli previsti e puniti dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, nn. 4, 5, 6, 7 e 8, nonché art. 4, commi 1, 2 e 7, consistenti nel compiere sistematicamente attività diretta sia ad organizzare e favorire l'ingresso di straniere, prevalentemente cittadine rumene, nel territorio dello Stato in violazione della normativa vigente ed in particolare dirette ad organizzare e favorire l'immigrazione clandestina, trasportando in Italia o ricevendo in custodia in Italia, da parallele organizzazioni criminali, cittadine extracomunitarie che facevano immigrare clandestinamente dalla Repubblica della Romania e da altri stati dell'est Europeo, celandole anche all'interno di abitazioni, locate da persone compiacenti ed in regola con il permesso di soggiorno, dislocati nella provincia di (OMISSIS) e nei rispettivi territori limitrofi; sia al reclutamento, all'induzione, allo sfruttamento ed al favoreggiamento della prostituzione delle suddette immigrate che avviavano alla prostituzione sia nei locali notturni, sia sulle vie cittadine di (OMISSIS) e provincia, al fine di sfruttare gli ingentissimi proventi della attività di meretricio svolta dalle stesse, minacciando ed attuando, in caso di rifiuto delle giovani sfruttate, l'attuazione di violenze dirette ed indirette verso le stesse persone offese; il tutto svolgendo, in seno all'associazione, i seguenti compiti e ruoli: M.L., promotore, organizzatore e reclutatore, nei paesi d'origine ed in Italia, di giovani donne da avviare alla prostituzione e sfruttatore delle stesse in quanto percettore dei proventi dell'attività di sfruttamento della prostituzione; B.A., C.S., P.P., S.L.G., E.A., E. R.S., E.S., I.P., B. A., N.S., D.G., " M.", L. G., " L.", S.S., M.I., " I.", G.V.C. persone responsabili di ricevere i proventi della prostituzione, nonché controllori delle giovani donne dedite al meretricio; D.L.M., B.A. e D.N. P., persone incaricate di fornire agli consociati rumeni contatti con i proprietari dei nights della Lombardia e del Triveneto dove poter collocare le giovani donne e quindi svolgendo il ruolo di uomini di fiducia dell'organizzazione.

1.2. B.A., E.A., I.P., B.A., N.S., D.G., D.N. P. e G.V.C. e altri erano imputati (capo 2 della rubrica) del delitto di introduzione di clandestini nel territorio dello Stato previsto e punito dall'art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv. 99 c.p., art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, e della L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 10, commi 1 e 3, convertito con modifiche nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1 e 3, per avere, con azioni indipendenti o in concorso morale e materiale tra di loro e con ignoti ed in numero pari e/o superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare i delitti di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di cui ai capi che seguono, compiuto attività dirette ad organizzare e/o comunque favorire l'ingresso di straniere extracomunitarie nel territorio dello Stato in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione ed in particolare a favorire l'immigrazione clandestina di diverse giovani donne, contattandole ed approfittando dello stato d'indigenza delle stesse presso lo Stato di origine od acquistando da parallele organizzazioni criminali, nonché trasportando clandestinamente, attraverso varie frontiere, nonché ricevendo in custodia in Italia, da parallele organizzazioni criminali operanti all'estero, le suddette cittadine extracomunitarie immigrate clandestinamente dalla Romania e da altri stati dell'est Europeo tra cui D.M., M.E., M.M., B.C., I.C., D.L. A., C.A.M., S.V., U. E., G.L., J.C. e numerose altre.

1.3. B.A., E.A., I.P., B.A., N.S., D.G., D.N. P., G.V.C. e altri erano imputati (capo 3 della rubrica) del delitto di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., nonché della L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, n. 8, ed art. 4, commi 1 e 7 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra di loro o con condotte tra loro indipendenti, favorito e sfruttato la prostituzione di numerose donne straniere meglio indicate in seguito nonché di altre ragazze non meglio identificate, trovando loro una sistemazione abitativa, concordando con altre organizzazioni rivali il luogo dove esercitare il meretricio, istruendole in ordine ai clienti da accettare ed alle somme di denaro da chiedere agli stessi, concordando previamente la versione da fornire in caso di controlli della polizia, e comunque accompagnando o facendo accompagnare le stesse con le loro autovetture (o comunque in uso agli stessi) nei luoghi in cui le stesse esercitavano la prostituzione ed ivi fermandosi per il successivo controllo a distanza dell'attività delle donne, nonché facendosi consegnare dalle stesse i proventi in denaro derivanti dalla sua prostituzione. Con l'aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di più persone infraventunenni e di avere agito con violenza; minaccia ed inganno. In particolare M.L., I.P., P.P., E.S., M. tenendo i contatti e concordando i prezzi con i gestori dei locali notturni, P., E. e I. controllando ed accompagnando le ragazze sui posti di lavoro, sfruttavano A.A.; D.A.;

A.A.; N.V.M.; I.S.; D. M.; M.E.; M.M.; A., A., A. ed altre ragazze non identificate, atteso che si facevano consegnare denaro contante dai clienti del locale notturno quale corrispettivo della possibilità, per gli stessi, di accomodarsi, anche in gruppo, dietro un separè ove le donne non si limitavano a spogliarsi integralmente, ma si facevano toccare e palpeggiare dai clienti presenti.

1.4. B.E., L.S., A.M., D. A., M.P. e altri erano imputati (capo 4 della rubrica) del delitto di favoreggiamento della presenza di individui in stato di clandestinità sul territorio nazionale previsto e punito dalla L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 10, commi 1 e 3, convertito con modifiche nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizioni di illegalità dello straniero nell'ambito delle attività punite dal contestato art. 12 come meglio descritte nei capi di imputazione che precedono, favorivano la permanenza di numerosi cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.Lgs. n. 286 del 1998 compiendo tutta una serie di attività tra cui: - programmato fasulli matrimoni, al fine di ottenere permessi di soggiorno a favore di straniere clandestine consentendo l'inizio dell'iter burocratico per ottenere il rilascio della documentazione menzionata; - gestito, ai fini di profitto, una serie indeterminata di persone straniere clandestine, senza alcun mezzo o sostenimento, persone collocate nel mercato del lavoro clandestino "in nero".

In particolare M., B.B. e P. organizzavano il matrimonio tra L. e M.; M. e O.M. organizzavano un matrimonio tra una cittadina rumena ed un cittadino italiano non compiutamente identificato; M. organizzava il matrimonio tra M. e D.A..

1.5. B.A., G.E. e altri erano imputati (capo 5 della rubrica) del delitto di falsa testimonianza p. e p dagli artt. 110 e 372 c.p., poichè in concorso tra loro, dovendo deporre I. C., nel corso dell'incidente probatorio avanti il GUP di Brescia in data 22.5.2002 e 12.6.2002, quale testimone nel procedimento n. 5764/02 r.g.n.r. e 6842/02 r.g.g.i.p. a carico di D.T., L.L. e G.E., tratti in arresto dai Carabinieri di Bedizzole per sfruttamento della prostituzione della stessa I. C., sequestro di persona e violenza carnale, offrendole denaro, inducevano I.C. a affermare il falso e negare il vero in ordine ai fatti reato dalla stessa subito ad opera degli indagati e originariamente denunciati ai Carabinieri di Bedizzole. In particolare B.A. (il Leonardo delle intercettazioni telefoniche), coordinava con M.L. detto N., A. G. alias C.S., soprannominato (OMISSIS), ed il connazionale G.E. (fratello di G.E. detenuto) l'attività di subornazione e corruzione della I.C., affinché la stessa, come poi accaduto, ritrattasse le dichiarazioni precedentemente rese ai Carabinieri.

1.6. A. e altri erano imputati (capo 6 della rubrica) del reato di cui all'art. 110 c.p., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, perchè, in concorso tra loro, al fine di profitto, per fare sì che i contributi sulle somme dovute a titolo di retribuzione fossero pagati dai cittadini regolarizzandi, richiedendo altresì il pagamento di una somma variabile non inferiore a 700,00 per ciascuna persona per procedere alla regolarizzazione, compivano attività dirette a favorire l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale cittadini extracomunitari non compiutamente identificati, in violazione delle norme sull'ingresso nel territorio dello Stato procedendo alla loro assunzione fittizia ed alla regolarizzazione in assenza dei presupposti di legge, come emerge dalle telefonate riportate ai fogli (OMISSIS) dell'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 17 giugno 2003. 1.7. S., T., M. e R. (con capo a parte) erano imputati (capo 8 della rubrica) del reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1, 3, 3 bis e ter, perchè, in concorso tra loro, a fine di lucro, e precisamente per impiegare le cittadine straniere come intrattenitrici presso locali notturni, nonchè per fare sì che i contributi sulle somme dovute a titolo di retribuzione fossero pagati dalle stesse cittadine regolarizzande, richiedendo altresì il pagamento di una somma compresa tra 1500 e 2500 Euro per persona per procedere alla regolarizzazione, nonchè alla riscossione di successive somme sui compensi di lavoro, compivano attività dirette a favorire l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale di almeno quindici cittadine extracomunitarie, non compiutamente identificate (tra cui tale R., I., P., N., M.), in violazione delle norme sull'ingresso nel territorio dello Stato procedendo alla loro assunzione fittizia ed alla regolarizzazione in assenza dei presupposti di legge, come emerge dalle telefonate riportate ai fogli da (OMISSIS) a (OMISSIS) dell'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 17 giugno 2003. 1.8. Il solo R. era imputato (capo a della rubrica) del reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1, 5, perchè, in concorso con M. e A., a fine di profitto, per fare sì che i contributi sulle somme dovute a titolo di retribuzione fossero pagati dai cittadini regolarizzandi, richiedendo altresì il pagamento di una somma variabile non inferiore a 700,00 per ciascuna persona per procedere alla regolarizzazione, compivano attività dirette a favorire l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari non compiutamente identificati, in violazione delle norme sull'ingresso nel territorio dello Stato, procedendo alla loro assunzione fittizia ed alla regolarizzazione in assenza dei presupposti di legge.

Inoltre il medesimo R. era imputato (capo b della rubrica) del reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 5, perchè, in concorso con L.M., a fine di lucro, per fare sì che i contributi sulle somme dovute a titolo di retribuzione fossero pagati dai cittadini regolarizzandi, richiedendo altresì il pagamento di una somma variabile da 700,00 a 1500,00 Euro per persona per procedere alla regolarizzazione, compivano attività dirette a favorire l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale di almeno dieci cittadini extracomunitari, non compiutamente identificati, in violazione delle norme sull'ingresso nel territorio dello Stato, procedendo alla loro assunzione fittizia ed alla regolarizzazione in assenza dei presupposti di legge, come emerge dalle telefonate riportate ai fogli (OMISSIS) dell'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 17 giugno 2002. Inoltre, in concorso con tale Pino, non compiutamente identificato, a fine di lucro, per fare sì che i contributi sulle somme dovute a titolo di retribuzione fossero pagati dai cittadini regolarizzandi, richiedendo altresì il pagamento di una somma variabile da 700,00 a 1500,00 Euro per ciascun cittadino da regolarizzare, favorivano la permanenza di non meno di cinque cittadini extracomunitari, facendo risultare un rapporto di lavoro e la presenza delle condizioni per la sanatoria.

Ancora il R. era imputato (capo e della rubrica) del reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 perchè, in concorso con S., T. e M., a fine di lucro, e precisamente per impiegare le cittadine straniere come intrattenitrici presso locali notturni, nonchè per fare sì che i

contributi sulle somme dovute a titolo di retribuzione fossero pagati dalle stesse cittadine straniere da regolarizzare, richiedendo altresì il pagamento di una somma compresa tra 1500,00 e 2500,00 Euro per persona per procedere alla regolarizzazione, nonché alla riscossione di successive somme sui compensi di lavoro, compivano attività dirette a favorire l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale di almeno quindici cittadine extracomunitarie, non compiutamente identificate (tra cui tale R., I., P., N., M.), in violazione delle norme sull'ingresso nel territorio dello Stato, procedendo alla loro assunzione fittizia ed alla regolarizzazione in assenza dei presupposti di legge, come emerge dalle telefonate riportate ai fogli (OMISSIS) dell'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 17 giugno 2003.

Infine il R. era imputato (capo d della rubrica) del reato p. e p. dall'art. 640 cpv. c.p., n. 1 perchè con artifici e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente di trovarsi in stato di malattia, inducendo in errore il personale dell'amministrazione penitenziaria in ordine alla possibilità di prestare la propria attività lavorativa, si procurava l'ingiusto profitto della percezione della retribuzione senza prestazione dell'attività lavorativa, con pari danni dell'Amministrazione di appartenenza (fatti commessi in Brescia il 8 ottobre 2002; il 16, 17 e 18 ottobre 2002 ed il 7 gennaio 2003).

1.9. J. e D. erano imputati (capo A della rubrica) delitto p. e p. dagli artt. 81 e 10 c.p., L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 2, n. 8 e art. 4, n. 1 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sfruttavano la prostituzione di C.C. e I. G.: in particolare J., anche tramite contatti con Dinca, reclutava in Romania ragazze da inviare in Italia con la promessa di un lavoro da ballerina in night club ed avviare alla prostituzione; fatte giungere in Italia C.C. e I. G., le ospitava presso la propria abitazione e diceva loro che, in attesa di trovare il lavoro da ballerina, avrebbero dovuto prostituirsi in strada; accompagnava le ragazze sulla strada e le controllava personalmente, ovvero avvalendosi della collaborazione di terzi, si faceva consegnare quotidianamente l'incasso o parte di esso, pari almeno al 50%; disponeva le tariffe e le modalità di esercizio dell'attività. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone e con minaccia e violenza, picchiando più volte le due donne in caso di ribellione o di mancato rispetto delle regole stabilite.

1.10. Gli stessi J. e D. erano poi imputati (capo B della rubrica) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 10 c.p., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 perchè in concorso fra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e con le modalità meglio descritte al capo che precede, favorivano l'ingresso e la permanenza clandestina sul territorio dello Stato italiano di cittadine rumene non in regola con le norme sulla immigrazione, fra cui C.C. e I.G., traendone il profitto consistito nello sfruttamento della loro attività di prostituzione.

1.11. Infine V.L. alias B.A. era imputato (ultimo capo della rubrica) del reato p. e p. dagli artt. 81, 477, 482 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contraffaceva o comunque alterava la patente di guida n. (OMISSIS), apparentemente rilasciata dallo Stato della repubblica Socialista di Jugoslavia ed il permesso di guida internazionale n. (OMISSIS), apparentemente rilasciato dal medesimo stato e ne faceva uso esibendoli ad agenti della Polizia Municipale di Brescia quali documenti abilitati alla guida. In Brescia il 17.6.2002. 2. Il g.i.p. presso il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa in data 18.05.2004, dichiarava colpevoli dei reati ascritti V. L. alias B.A., per i capi 3, 5 e capo riunito, B.A. per i capi 1 e 3, D.G., per i capi 3 e per i capi riuniti, soltanto in relazione alle condotte in danno di C.C., E.A., per il capo 3, G.E., G.V.C. per i capi 1 e 3, I.P., per i capi 3 e capi riuniti, L.S., M.A., M.P., N.S. per i capi 1 e 3, S. G., T.G., R.M., per i capi b) e c), riquilificata tutte le violazioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3 come violazioni del comma 5 della stessa norma, concesse le attenuanti generiche a B.D., E. A., G.E., G., M., N.S., T. e R., li condannava rispettivamente: B.E. e L.S., riquilificato per loro il capo 4 come tentativo, alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa ciascuno;

V.L. alias B.A., ritenuta la continuazione tra i reati di cui al capo 3 e capo riunito, escluso L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 7, e riconosciuta la sola aggravante dello sfruttamento di più persone, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa, e per il capo 5 alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, e quindi complessivamente alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa; B.A. ritenuta la continuazione tra tutti i fatti alla pena di anni cinque e, mesi due di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa; D.G., ritenuta la continuazione tra tutti i fatti, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 8000,00 di multa; E.A. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa; G.E. alla pena di anni uno di reclusione; G.V.C., ritenuta la continuazione tra tutti i fatti, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa; I.P., ritenuta la continuazione tra tutti i fatti, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 9.600,00 di multa; M.A., ritenuta la continuazione con i più gravi fatti già giudicati nella sentenza emessa nel p.p. n. 11640/03, irrevocabile, all'aumento di pena di mesi otto ed Euro 5.000,00 di multa, rideterminando così la pena per tutti i fatti nella misura complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 17.000,00 di multa; N.S., ritenuta la continuazione tra tutti i fatti, alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa; S.G. e T.G. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa ciascuno; R.M., ritenuta la continuazione tra i reati contestati sub b e c, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa; pene così determinate per tutti gli imputati con l'applicazione della diminuzione del rito; condannava inoltre tutti i predetti, in solido, alla rifusione delle spese processuali e cautelari, con pena sospesa per G.E., S., T., R. ed E. dichiarava V.L. alias B.A., B. A., D.G., I.P. e N.S. interdetti dai pubblici uffici in perpetuo, G. e M. A. interdetti dai pubblici uffici per un periodo di anni cinque; assolveva A.M. dal reato sub 4), per non aver commesso il fatto, dal capo 6) perchè il fatto non sussiste; D. N.P. e D.A., dai reati rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto; V.L. alias B. A., E.A., I. e D. dal reato sub 1) e dalle condotte in danno di C.C. contestate nei capi riuniti, tutti per non aver commesso il fatto; tutti gli imputati dal reato sub 2) per non aver commesso il fatto; R. dai reati sub a) e d), perchè il fatto non sussiste.

3. Con sentenza del 24 giugno 2005 la Corte di Appello di Brescia, Sezione Seconda Penale, in parziale riforma della sentenza impugnata, escluse le aggravanti contestate a E.A., riduceva la pena inflitta a detto imputato ad anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa; sull'accordo delle parti riduceva la pena inflitta a B.A. (alias B.A., alias V. L.) ad anni tre di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa per il delitto continuato e ad anni uno di reclusione per il delitto di cui al capo 5); l'aumento di pena ex art. 81 c.p. determinato per M.A. a mesi sei di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa; la pena inflitta a S.G. ad anni uno di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa; rideterminava, previa esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 1, la pena inflitta a B.A. in anni tre mesi otto di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa; la pena inflitta a D. G. in anni tre mesi dieci di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, la pena inflitta a I.P. in anni quattro di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, la pena inflitta a N. S. in anni quattro di reclusione ed Euro 6.666,00 di multa. Per l'effetto revocava la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata a B., D., I. e N.. Confermava nel resto e condannava il B.E., G. E., L.S., R.M. e T.G., in solido, al pagamento delle spese processuali del grado.

4. Avverso questa pronuncia ricorrono, con distinti ricorsi per Cassazione, B.A., I.P., L. S., N.S., R.M. e T.G..

Motivi della decisione

1. I sei ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la medesima sentenza impugnata, anche se la posizione dei sei imputati è distinta. In particolare il B., imputato dei capi 1, 2 e 3 della rubrica, è stato condannato in primo grado per i capi 1 e 3 alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione e Euro 9.000,00 di multa; in appello ha patteggiato la pena che gli è stata ridotta a 3 anni ed 8 mesi di

reclusione e Euro 8.000,00 di multa. Lo I., imputato dei capi 1, 2, 3, 4, A e B. è stato condannato in primo grado per i capi riuniti a 6 anni di reclusione e Euro 9.600,00 di multa; in appello ha patteggiato la pena che gli è stata ridotta a 4 anni e Euro 8.000,00 di multa. Il L., imputato del capo 4 (come reato tentato), è stato condannato in primo grado alla pena di sei mesi di reclusione e Euro 5.000,00 di multa; pronuncia confermata in appello. Il N., imputato dei capi 1, 2 e 3, è stato condannato per i capi 1 e 3 in primo grado alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione e Euro 9.000,00 di multa; in appello ha patteggiato la pena che è stata ridotta a 4 anni di reclusione e Euro 6.666,00 di multa. Il R., imputato dei capi a, b, c, d, è stato condannato in primo grado per i capi e nonchè d alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e Euro 7.500,00 di multa; pronuncia confermata in appello. Il T., imputato del capo 8, è stato condannato in primo grado alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e Euro 6.000,00 di multa; pronuncia confermata in appello.

2. Il ricorso di B.A. e quello di I. P., con cui gli imputati, che hanno patteggiato in appello, si dolgono della violazione dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile per manifesta infondatezza.

Questa Corte (Cass., sez. 5<sup>a</sup>, 17 giugno 2004, Maggio) ha affermato che in tema di patteggiamento in appello (art. 599 c.p.p., 4 comma), il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, in virtù dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio; tuttavia, il giudice deve rilevare l'eventuale sussistenza delle condizioni che impongano il proscioglimento dell'imputato, dando atto della verifica a tal fine compiuta con sintetica enunciazione; ne consegue che la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale deliberazione, ma deve contenere necessariamente l'indicazione di elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero condotto ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento (nella specie, questa Corte ha ritenuto sufficiente, e quindi corretta, l'espressione adottata dal giudice di merito "non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2).

3. Parimenti è inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso di L.S. con cui l'imputato pone in rilievo la mancata celebrazione del matrimonio con M.M. sostenendo che non c'è stato tentativo ma desistenza.

Con motivazione sufficiente e non contraddittoria i giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che, facendo particolare riferimento alle circostanze di fatto emergenti dalle dichiarazioni di B.N., ritenuto pienamente attendibile, e dalle intercettazioni telefoniche, era risultata smentita la asserita estraneità del L. rispetto alle attività preparatorie del matrimonio finalizzato a far conseguire a M.M. la regolarizzazione. L'implicazione dell'imputato risultava anche dalla perquisizione effettuata presso l'abitazione di P. in Brescia, via (OMISSIS), in occasione della quale, fra i documenti sequestrati, veniva rinvenuto il nulla osta, rilasciato il 10 luglio 2002 dal Consolato di Romania a Milano, relativamente al matrimonio della M. con tale " L.S., nato il (OMISSIS)", nonchè la fotocopia della carta d'identità del medesimo imputato.

Nè - secondo la Corte d'appello - vale invocare la buona fede in favore del L., in considerazione del complessivo quadro emergente dagli atti di causa in ordine alle attività criminose organizzate, anche nello specifico, da M. e P. e atteso che il prevenuto, avendo quantificato con Baratti il prezzo della sua collaborazione, non poteva non essere partecipe dell'accordo delittuoso in questione.

Quanto, infine, alla sussistenza degli estremi del tentativo, secondo la Corte d'appello l'attività preparatoria posta in essere dagli imputati era giunta alla realizzazione di atti idonei ed univoci al

fine della commissione del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, costituiti per un verso dal raggiungimento dell'accordo fra le persone destinate ad essere coinvolte nel matrimonio e per altro verso dalla preparazione della documentazione completa, rilasciata sia dal Comune che dal Consolato, per il compimento di tale atto.

In sintesi si tratta di valutazioni di merito, assistite da motivazione immune da illogicità o incongruità e quindi non censurabile con ricorso per Cassazione.

4. Del pari manifestamente infondato - e quindi inammissibile - è il ricorso di N.S. con cui quest'ultimo invoca l'applicazione della continuazione con il reato di cui ad un'altra sentenza.

E' sufficiente rilevare che la continuazione può essere fatta valere in sede di esecuzione. Questa Corte (Cass., sez. 4<sup>^</sup>, 6 novembre 2003, Provengano) ha infatti affermato che, ancorchè il giudice del dibattimento abbia respinto la richiesta di disporre la riunione tra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la sentenza di merito non può validamente essere impugnata con ricorso per Cassazione sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione, dall'altro la invocata continuazione può comunque sempre essere chiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non ostandovi - per il suo carattere incidentale - la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, che, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare ex professo della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.

5. Il ricorso di R.M. è infondato.

5.1. Quanto al primo motivo (secondo cui l'avviso per l'interrogatorio non conterrebbe il luogo e la data), esso è fondato.

Nell'impugnata sentenza si legge che risulta dagli atti processuali (relativi al processo penale instauratosi a seguito dello stralcio della posizione di R. all'udienza dell'11 aprile 2004) che il Pubblico Ministero aveva delegato, per l'assunzione dell'interrogatorio dell'imputato il Corpo di Polizia Municipale di Brescia ed aveva, quindi, emesso l'invito ex art. 375 c.p.p., specificando che il destinatario avrebbe dovuto presentarsi avanti alla Polizia Giudiziaria delegata alla data e nel luogo che saranno precisati in sede di notifica del presente atto; e che nell'esecuzione di tale ultimo adempimento, sia al prevenuto che al relativo difensore, all'atto del Pubblico Ministero era stato allegato un "messaggio" integrativo, recante la specificazione che " R.M. .... dovrà presentarsi presso gli uffici di questo Nucleo (Nucleo Interventi Speciali e Controllo del Territorio del Corpo di Polizia Municipale di Brescia) il giorno (OMISSIS) alle ore (OMISSIS)".

Quindi la Corte d'appello ha puntualmente collocato nel tempo la notifica dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'insussistenza del fatto contestatogli. La censura però è generica e comunque in fatto.

Con tipica valutazione in fatto, la Corte d'appello ha osservato che l'esame degli atti processuali persuade, contrariamente all'assunto difensivo, della piena fondatezza delle ipotesi di accusa accreditate dal Giudice per l'udienza preliminare. Da essi emerge, infatti, come l'imputato avesse avviato un'intensa attività volta a procurare a cittadini extra comunitari, per lo più di recente e spesso illegale immigrazione, la regolarizzazione della loro permanenza in Italia.



Attività esplicata su un duplice fronte: quello più generico, rivolto comunque ad extra comunitari, cui venivano procurate, in concorso con il M., false attestazioni per conseguire la regolarizzazione; quello concernente le situazioni di giovani donne, prevalentemente rumene o, comunque, dell'Est Europeo, che si trovavano sul territorio dello Stato in quanto dotate di permesso per fini turistici e svolgevano, evidentemente "in nero", attività "ricreative" presso locali notturni.

Di fronte alla prima accusa il prevenuto si è limitato, in sostanza, ad ammettere di aver aiutato un solo straniero, tale " U.", procurandogli falsa dichiarazione di emersione dal lavoro nero ad opera di un fittizio datore di lavoro, ma con la precisazione di non avere perseguito alcuno scopo di lucro, pur non potendo negare che l'interessato si era obbligato a corrispondere anche la quota di contributi previdenziali ed assistenziali di pertinenza del datore di lavoro.

Siffatto atteggiamento di solo parziale e riduttiva ammissione è, tuttavia, smentito - secondo la Corte d'appello - da quanto emerge dalle numerose telefonate intercettate del R..

L'ordinanza cautelare, le varie ordinanze emesse dal Tribunale del riesame, la stessa sentenza impugnata fanno puntuali e pertinenti richiami ai contenuti delle intercettazioni. Le conversazioni che intercorrevano, con cadenza per lo più quotidiana, ma in taluni periodi anche più intensa, fra il R. ed il M. avevano ad oggetto le attività concernenti le pratiche per la regolarizzazione di un buon numero di extra comunitari, e tale intenso impegno da parte del prevenuto, che doveva adempiere ai doveri inerenti al servizio di agente della polizia penitenziaria, non poteva adeguatamente spiegarsi se non con la prospettiva di conseguire una congrua utilità. Dall'altro detta utilità risultava, con inequivocabile collegamento alla percezione di compensi in denaro, da numerose quanto significative telefonate, fra le quali, a mero titolo esemplificativo, la Corte d'appello segnala quella n. (OMISSIS) del (OMISSIS), alle ore (OMISSIS), nel corso della quale il M. (chiamante) fornisce una quantificazione della somma richiesta in pagamento e il R. gli contesta che in tali termini egli non ne avrebbe guadagnato nulla e quella n. (OMISSIS) del (OMISSIS), alle ore (OMISSIS), nel corso della quale l'imputato giunge ad indicare l'ammontare dei compensi che pretende per sè (500,00 Euro per i rumeni, 5.000,00 per i pachistani).

Si tratta quindi di valutazioni in fatto non censurabili in sede di legittimità in quanto sufficientemente e non contraddittoriamente motivate.

6. Anche il ricorso di T.G. è infondato.

C'è da considerare che non è contestata l'effettività materiale delle condotte e degli episodi che vengono ascritti al T. ritenuto colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, così modificata l'originaria imputazione. La tesi prospettata dalla difesa, basata sul presupposto che le ragazze straniere per cui l'imputato aveva speso interessamento e concrete attività avevano fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, valendosi di permessi per scopo turistico, può ricondursi testualmente all'affermazione secondo la quale la presentazione di una dichiarazione del datore di lavoro mendace con riguardo ad uno o più dei presupposti per l'utile esperimento della procedura di regolarizzazione non può valere ad integrare il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale, ancorchè essa miri a conseguire finalità di profitto anche solo indiretto, atteso che la domanda di emersione consente di fatto la permanenza dello straniero nel territorio nazionale quanto meno per il tempo necessario per l'esaurimento della procedura di regolarizzazione.

Questa tesi però non può essere condivisa.

Infatti non ha rilievo la circostanza che l'ingresso del cittadino extra comunitario non sia illegale o clandestino ai sensi dell'art. 4 dello testo unico in esame, perchè nel concetto di immigrazione illegale deve essere ricompresa anche la permanenza illegale (così, ex multis, Cass. 1<sup>^</sup>, 16 aprile 2004, n. 17973, Grotto). E, del resto, l'attività esperita, tra gli altri, dal T., aveva come presupposto di fatto l'ingresso regolare delle ragazze straniere, perchè munite di permesso per ragioni turistiche, ma mirava, con il dolo specifico del conseguimento per sè di un profitto ingiusto, ad ottenere che, attraverso la presentazione di una domanda di regolarizzazione priva dei presupposti previsti dallo stesso testo unico, la permanenza sul territorio dello Stato si protrasse ben oltre lo spirare della validità trimestrale del permesso suddetto, sino all'accertamento, non sempre scontato, della falsità della documentazione allegata alla domanda stessa. In proposito questa Corte (Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 11 maggio 2005 - 6 giugno 2005, n. 21049) ha affermato che il reato di favoreggiamento della permanenza di uno straniero nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti l'immigrazione e la permanenza degli stranieri, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5, è fattispecie a forma libera, la cui condotta tipica, che determina il protrarsi della presenza illegale dell'interessato entro i confini nazionali, può assumere carattere tanto omissivo che commissivo.

Ne deriva che è corretta la qualificazione della condotta ascritta a T., così come ravvisata dai giudici di merito, nella fattispecie prevista dal cit. art. 12, comma 5.

Il fine di trarre profitto - che con valutazione di merito, sufficientemente e non contraddittoriamente motivata, hanno ritenuto i giudici di merito - vale a differenziare la fattispecie dell'art. 12, cit. comma 5, laddove la condotta di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero consista in false attestazioni per la regolarizzazione di un'(inesistente) posizione lavorativa, rispetto alla fattispecie del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 9, convertito con modificazioni in L. 9 ottobre 2002, n. 222, che sanziona unicamente la presentazione di una falsa dichiarazione di emersione al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione.

7. Pertanto i ricorsi di T.G. e R.M. vanno rigettati; mentre vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di B.A., I.P., N.S. e L.S..

Consegue la condanna di tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e per B.A., I. P., N.S. e L.S. anche la condanna al pagamento, ciascuno di essi, di Euro 1.000,00 (mille) a favore della Cassa delle Ammende.  
P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi di T.G. e R.M.;

dichiara inammissibili i ricorsi di B.A., I. P., N.S. e L.S.. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e B.A., I.P., N.S. e L.S. al pagamento, ciascuno di essi, di Euro 1.000,00 (mille) a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2006

## MASSIMA

Il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero sul territorio dello Stato, previsto dal comma quinto dell'art.12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, costituisce fattispecie a forma libera, così che la circostanza che lo straniero abbia legalmente fatto ingresso nel territorio non esclude la rilevanza penale delle condotte che successivamente abbiano favorito la sua permanenza protrattasi irregolarmente oltre lo spirare del termine trimestrale del permesso di soggiorno (Fattispecie di presentazione di domanda di regolarizzazione priva di requisiti e finalizzata a protrarre nel tempo la permanenza nel territorio dello Stato di persone straniere avviate alla prostituzione).